



VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 15 maggio 2021 alle ore 18.00 in Crema in Piazza Aldo Moro n. 12 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci della Associazione Il Trillo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al decreto legislativo n. 117/2017 – Codice del Terzo settore.

Ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza della riunione il Presidente in carica Paolo Enrico Patrini, il quale con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario Denise Bressanelli, che accetta e redige il presente verbale.

Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente passa quindi alla trattazione del

Primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente illustra i contenuti del nuovo testo di statuto e la ragione per cui si è proceduto alle modifiche, consistente nella obbligatorietà delle stesse per rendere conforme lo Statuto al d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) così da consentire all'Associazione, ai sensi dell'articolo 54 dello stesso, la traslazione dell'Associazione dal registro ex art. 383/2000 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea, dopo la lettura del nuovo testo di statuto ed ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei presenti, per alzata di mano

DELIBERA

- Di approvare il nuovo testo di statuto, come illustrato e letto dal Presidente e allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- Di conferire al Presidente i poteri necessari per apportare le eventuali modifiche che risultassero necessarie per la traslazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.30, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

07 GIU. 2021
REGISTRATO A CREMA IL

AL N. 714 SERIE 3

PAGATI EURO

Il Segretario

firma su delega del Direttore Provinciale

IL Funzionario
Maria Grisvalva



Statuto dell'Associazione Musicale

"IL TRILLO"

Art. 1 - Costituzione e Sede



È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 35 e seguenti del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione Musicale denominata "Il Trillo APS" (di seguito "Associazione"). L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede nel Comune di Crema (CR) in Via Giovanni Rampazzini n° 40. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può istituire sedi operative, sedi secondarie, delegazioni, uffici, rappresentanze ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente sia in Italia che all'estero.

L'Associazione non persegue fini di lucro, neanche indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- proporre e promuovere attività tese a valorizzare l'educazione e la cultura musicale, sia nei confronti della cittadinanza, sia nei confronti degli enti pubblici e privati (come istituzioni e scuole);
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Per il perseguimento di tali finalità l'Associazione organizza e gestisce attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale e di beneficenza, in particolare:

- organizza e gestisce manifestazioni e concerti musicali;
- organizza concerti di beneficenza per sostenere attività di interesse generale;
- organizza e gestisce corsi di orientamento musicale.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere nel rispetto di quanto sopra spetta al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - I Soci

Sono soci coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividono le finalità istituzionale e avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il numero dei soci è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

Fanno parte dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo, in caso di rigetto della domanda dell'aspirante socio, deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato che può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare "Soci Onorari" quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; i "Soci Onorari" acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

Art.4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci,

la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.



Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi sociali nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
- e) il Revisore dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore
- f) il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di cinque anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto, inviato con qualsiasi mezzo che consenta l'attestazione della ricezione, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno almeno 15 (quindici) giorni prima (otto in caso di urgenza).

L'Assemblea è altresì convocata tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti;

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. Ogni socio ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Resta in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, ed eventualmente, Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, inviato con qualsiasi mezzo che consenta l'attestazione della ricezione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio e, se obbligatorio, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute e documentate;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'Associazione, e in particolare cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le

relative verifiche, , predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art.12 – L'organo di controllo e il Revisore dei Conti

Nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti esercitata secondo le modalità di legge vigenti.

Art. 13 - Il Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 14 - Il Patrimonio sociale

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati,



lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .

Art. 15 - Il Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente , da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.

Art. 16 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci , in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

La deliberazione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati. In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa e di messa in liquidazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni

dell'Assemblea, previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice del Terzo Settore.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.